



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

Roma,

All' AGEA
- Direttore
- Direttore Area Coordinamento
Via Palestro, 81
ROMA

ORGANISMI PAGATORI
Loro sedi

CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele 101
00186 ROMA

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

COLDIRETTI
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

COPAGRI
Via Nizza, 45
00198 ROMA

ASSOLATTE
Via Boncompagni 16
00187 ROMA

FEDAGRI - Confcooperative
Via Torino 146
00184 ROMA

ANCA LEGA COOP
Via Guattani 9
00161 ROMA

Oggetto: Attuazione del Regolamento Delegato UE 2016/1612 della Commissione, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione di latte di vacca.

Nel quadro delle misure finalizzate a stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari individuate dal Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura della UE nel corso della riunione del 18 luglio 2016, la Commissione europea ha adottato il Regolamento Delegato UE 2016/1612, di seguito denominato "Regolamento", che stabilisce un aiuto per la riduzione temporanea delle



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

consegne del latte di vacca. La riduzione delle consegne deve essere realizzata, da ogni singolo produttore richiedente, nell'arco di un trimestre in rapporto alle consegne realizzate nello stesso periodo dell'anno precedente.

Complessivamente è previsto un finanziamento di 150 milioni di € per tutta l'Unione, cui corrisponde una riduzione totale di 1,071 milioni di tonnellate di latte.

Il finanziamento viene concesso su specifica richiesta degli allevatori interessati, è destinato a tutti i produttori attivi di latte di vacca dell'Unione europea ed è limitato al latte di vacca consegnato ai primi acquirenti.

L'aiuto è di 14 € per 100 kg di latte consegnato in meno, in un periodo di tre mesi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le domande sono presentate agli Organismi Pagatori competenti, secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento e dagli stessi Organismi Pagatori e possono essere presentate direttamente dal singolo allevatore o per mezzo di organizzazioni di produttori riconosciute o di cooperative.

Le domande di aiuto devono pervenire all'Organismo Pagatore competente conformemente a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento, entro i termini di seguito indicati:

- a) entro le ore 12,00 del 21 settembre 2016 per il primo periodo di riduzione riferito ad ottobre, novembre e dicembre 2016;
- b) entro le ore 12,00 del 12 ottobre 2016 per il secondo periodo di riduzione riferito a novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017;
- c) entro le ore 12,00 del 9 novembre 2016 per il terzo periodo di riduzione riferito a dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017;
- d) entro le ore 12 del 7 dicembre 2016 per il quarto periodo di riduzione riferito a gennaio, febbraio e marzo 2017.

Le domande possono essere presentate per un solo trimestre e devono contenere, oltre al nome e all'indirizzo del richiedente e al CUA, almeno i seguenti elementi:

- 1) la quantità di latte che si prevede di consegnare ai primi acquirenti nel corso del periodo di riduzione per il quale viene presentata la richiesta di aiuto;
- 2) la quantità di latte consegnata ai primi acquirenti nel corso dello stesso periodo dell'anno precedente (periodo di riferimento);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

- 3) l'entità della riduzione delle consegne di latte di vacca, che non dovrà essere inferiore a 1.500 Kg e non potrà essere superiore al 50% del quantitativo di cui al punto 2);
- 4) la documentazione comprovante il quantitativo di cui al precedente punto 2);
- 5) la documentazione comprovante l'avvenuta consegna di latte di vacca a primi acquirenti nel corso del mese di luglio 2016.

Gli Organismi Pagatori entro il primo giorno lavorativo successivo al tempo limite rilevante per il ricevimento delle domande, effettuate le verifiche prescritte all'articolo 3 del Regolamento, comunicano ad Agea Coordinamento, secondo le modalità stabilite dalla stessa, le domande di aiuto ammissibili.

Agea, entro le ore 16,00 del terzo giorno lavorativo successivo al tempo limite per il ricevimento delle domande previsto dall'articolo 2 del Regolamento, trasmette le domande ricevute ai competenti servizi della Commissione UE, conformemente a quanto prescritto all'articolo 3 del medesimo Regolamento.

Nell'eventualità che le richieste presentate superino i quantitativi finanziabili per il programma di riduzione della produzione, la Commissione adotta un coefficiente di accettazione dei quantitativi, che sarà applicato su tutte le richieste presentate nell'Unione e che verrà tempestivamente comunicato agli Stati membri.

Agea Coordinamento, sulla base della comunicazione della Commissione, comunica tempestivamente agli Organismi Pagatori il coefficiente di accettazione stabilito dalla Commissione.

Gli Organismi Pagatori, entro sette giorni lavorativi successivi al tempo limite per il ricevimento delle domande, comunicano ai richiedenti il quantitativo di latte per il quale potrà essere accordato l'aiuto per il trimestre in causa.

I produttori che presentano la richiesta di aiuto per il primo trimestre di riduzione possono, eventualmente, presentare una ulteriore richiesta di aiuto per il quarto trimestre di riduzione previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento.

Gli aventi diritto devono far pervenire le richieste di liquidazione dell'aiuto agli Organismi Pagatori competenti, entro 45 giorni dalla fine del periodo di riduzione interessato, secondo le modalità da questi stabilite.

Il Regolamento prevede l'applicazione di penali per i richiedenti che non rispettano l'entità della riduzione indicata nella domanda di aiuto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VI

In particolare, l'articolo 5 del Regolamento stabilisce che:

- se l'entità della riduzione delle consegne realizzata è inferiore al 20% del quantitativo autorizzato, non è corrisposto alcun aiuto;
- se il quantitativo effettivamente ridotto rappresenta tra il 20 ed il 50% di quello autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,5;
- se il quantitativo effettivamente ridotto rappresenta tra il 50 e l'80% di quello autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,8;
- se la riduzione effettiva si situa tra l'80% ed il 100% del quantitativo autorizzato, l'aiuto viene corrisposto per un importo pari alla riduzione effettivamente realizzata purché non venga superato lo stesso quantitativo autorizzato.

L'importo dell'aiuto copre la riduzione effettiva delle consegne di latte di vacca, per cui è richiesto il pagamento dell'aiuto.

Gli Organismi Pagatori competenti garantiscono tramite propri controlli la corretta erogazione dell'aiuto ed il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi